

## Risvolti giusfamiliari

### Trust e autonomia negoziale nella famiglia (parte prima)

di Giacomo Oberto

"The trust is not a metaphysical entity".

Oliver Wendell Holmes, in *Landram v. Jordan*, 203 U.S. 56 (1906) [2]

Il vivace dibattito in corso sull'ammissibilità dei *trusts* "interni" e circa l'estensione da attribuire alla Convenzione de L'Aja del 1985 relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento impone una riflessione sui risvolti giusfamiliari di quella normativa, con particolare riguardo alla materia dei profili patrimoniali. In questa prima parte lo studio, dopo aver chiarito come il *trust* di creazione giudiziale venga impiegato dalla giurisprudenza di *common law* per risolvere problemi di arricchimento ingiustificato tra coniugi e conviventi, passa all'esame delle questioni legate al possibile impiego del *trust* di fonte negoziale. In questo quadro vengono approfonditi, innanzi tutto, i rapporti con la dote e con il divieto di cui all'art. 166 *bis* c.c.

#### 1. Una "stagione della negozialità" per coniugi e conviventi

Il dibattito sul ricorso ai *trusts* nel campo dei rapporti familiari si inserisce in quella "stagione della negozialità" che da tempo sta progressivamente interessando la famiglia italiana. Il passaggio, invero, dalla "concezione istituzionale" [3] alla "concezione costituzionale" della famiglia [4], ha spianato la via ad una nozione di negozio giuridico familiare cui è possibile applicare (in difetto di speciali deroghe normative) la disciplina generale dettata dal codice per il contratto, secondo quell'insegnamento di Francesco Santoro-Passarelli [5] che può ormai dirsi recepito anche dalla giurisprudenza. Quest'ultima, per esempio, riconosce da tempo il carattere negoziale dell'accordo di separazione personale, di quello di divorzio su domanda congiunta, nonché di quelle particolari intese di carattere patrimoniale concluse in sede, in occasione, o anche solo in vista della separazione personale, della separazione di fatto, del divorzio o dell'annullamento del matrimonio, già qualificate dallo scrivente come "contratti della crisi coniugale" [6].

Lo stesso vale per gli accordi costituenti il "contenuto eventuale" [7] dell'accordo di separazione consensuale, laddove nemmeno la dottrina sembra ormai più dubitare della natura non solo negoziale, bensì addirittura contrattuale di questi atti, allorquando gli stessi (come per lo più accade) abbiano ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale [8]. Anche qui l'art. 1322 c.c. ha ricevuto concreta applicazione in un'innumerabile serie di casi che hanno portato il "diritto vivente" a determinare, in nome del principio dell'autonomia privata (sovente espressamente menzionato nelle motivazioni delle decisioni), una vera e propria dilatazione dell'usuale contenuto dell'accordo di separazione, ben al di là di quegli angusti limiti in cui alcuni autori lo avrebbero voluto inquadrare [9]: si è così deciso, per esempio, in relazione ad una complessa pattuizione transattiva di tutti i rapporti nati dal vincolo coniugale, che l'accordo

dei coniugi sottoposto all'omologazione del tribunale ben può contenere rapporti patrimoniali anche "non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi derivanti dal matrimonio" [10]. L'affermazione della negozialità tra coniugi (in crisi e non) è giunta al punto che non destano neppure più stupore, nell'osservatore della giurisprudenza di legittimità, affermazioni del genere di quella secondo cui "i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata" [11].

In un crescendo che conosce ormai ben poche battute d'arresto [12] si sono così fondati i rapporti personali e contributivi dei coniugi sulla regola dell'accordo [13], si è consolidata la tesi della natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali [14], si è ammessa una rimarcabile sfera di autonomia con riguardo ai regimi patrimoniali [15], si è concessa la più ampia libertà negoziale nei momenti salienti che caratterizzano il fenomeno della crisi coniugale [16], mentre, sul versante della famiglia di fatto, si è venuta affermando la validità dei contratti di convivenza e, più in generale, di tutte le intese patrimoniali in seno al rapporto *more uxorio*, purché rispettose dei canoni previsti per il contratto in generale [17]. Ciò, del resto, conformemente a un'evoluzione che sta caratterizzando le legislazioni di ogni parte d'Europa, se è vero come è vero che proprio nella direzione della negozialità e non certo in quella dell'imposizione di effetti giuridici conseguenti alla sola sussistenza del *ménage de fait*, si muovono le soluzioni normative che di recente, in vari paesi del nostro continente, si sono prefissate di affrontare e risolvere i problemi giuridici posti dalle convivenze omo - ed eterosessuali. Questa stessa impostazione sembra ormai destinata a lasciare tracce sempre più profonde anche nella normativa sovranazionale [18].

Volgendo nuovamente lo sguardo alla situazione italiana, possiamo infine aggiungere che, quale coronamento della descritta evoluzione, è stata riconosciuta, da parte del nostro stesso Legislatore, l'esistenza della categoria dei "contratti disciplinati dal diritto di famiglia" [19], a conferma della praticabilità di un accostamento - quello, per l'appunto, tra contratto e famiglia - che ancora sino a non molto tempo fa poteva apparire ardito. In questo scenario non poteva dunque non porsi anche la questione dei rapporti con uno strumento come il *trust*, che costituisce per eccellenza espressione dell'autonomia dei privati [20].

## **2. Famiglia legittima, famiglia di fatto e *trust* di creazione giudiziale nei sistemi di *common law***

E' da notare, prima di tutto, che il *trust* rappresenta proprio uno di quei terreni su cui, nei paesi di *common law*, famiglia legittima e famiglia di fatto sono venute più spesso ad incontrarsi, così dimostrando, una volta di più, d'essere null'altro che due facce di una stessa medaglia: "pile et face - come icasticamente messo in luce da un'attenta sociologa della famiglia - d'une même contractualisation des rapports privés" [21].

Nella giurisprudenza inglese, infatti, il *trust* è stato impiegato per risolvere problemi sostanzialmente di arricchimento ingiustificato derivante dal fatto che nel corso della convivenza (matrimoniale o meno) di due persone si siano acquistati beni "intestati" ad una sola di esse, ma al cui acquisto abbia in qualche modo contribuito anche l'altra, mediante prestazioni consistenti vuoi in un *dare* (si pensi alla consegna di una somma di denaro, o di un bene da offrire in permuta, o al pagamento del prezzo d'acquisto), vuoi in un *facere* (si pensi ai lavori di costruzione o di restauro di immobili eseguiti dall'uno sul fondo dell'altro). La soluzione escogitata al riguardo consiste proprio nell'applicazione dell'istituto del *trust*, che consente di riconoscere nei casi suddetti l'esistenza, in capo al soggetto "pretermessso", di un *beneficial interest* su singoli cespiti (si tratta per lo più della casa d'abitazione) acquistati

dall'altro e a questi "intestati". L'espedito è agevolato dal fatto che, nel *common law*, esiste un principio generale in base al quale, allorché un certo bene viene acquistato formalmente da un soggetto diverso da colui che ha fornito il denaro necessario per l'acquisto, la *beneficial ownership* "risulta" in favore di quest'ultimo (c.d. "presumption of resulting trust") [22].

Il campo di applicazione privilegiato di questa regola è costituito dai rapporti tra conviventi *more uxorio*, in relazione ai quali è necessario accertare che l'acquisto sia avvenuto (anche o esclusivamente) per effetto del contributo (in denaro o in lavoro) del "convivente debole" e che era comune intenzione delle parti attribuire tale *interest* al convivente non titolare del bene acquistato [23]. Questa intenzione, e dunque l'esistenza di un *trust*, ove non esplicitamente ammessa dal *legal owner*, può essere desunta dalla condotta delle parti.

La stessa regola è stata estesa anche al caso di *financial contribution* parziale per l'acquisto di determinati beni, come la casa d'abitazione [24]. In tale ipotesi, alla parte che ha contribuito viene riconosciuto un *beneficial interest* proporzionato al valore del suo contributo rispetto al prezzo d'acquisto [25]. La giurisprudenza ha poi fatto applicazione del principio attribuendo un *beneficial interest* al *partner* che aveva con denaro proprio estinto alcuni ratei di un mutuo per l'acquisto della casa dell'altro [26], così come - secondo un'intuizione di Lord Denning - a quello che aveva fornito una *direct contribution by labour* [27], o, ancora, aveva anticipato parte del denaro necessario all'effettuazione della ristrutturazione o del restauro della casa in cui si svolgeva la convivenza [28].

Peraltro, in questi due ultimi casi Lord Denning raggiunse tale risultato non già desumendo dal comportamento delle parti la sussistenza di un accordo sul (*resulting*) *trust*, ma facendo derivare quest'ultimo direttamente dall'*equity*, in base a un principio che lo stesso giudice aveva già seguito in una causa precedente, relativa ad una famiglia fondata sul matrimonio. Qui una vedova aveva corrisposto al genero una somma di denaro per realizzare un ampliamento della casa di quest'ultimo (si trattava dell'aggiunta di una camera da letto), in vista di un definitivo suo trasferimento presso la famiglia della figlia, ma, dopo quindici mesi di convivenza, essendo insorti dei contrasti, aveva mutato idea, chiedendo un indennizzo per l'esborso affrontato [29]. L'istituto in esame prende il nome di *constructive trust*. Esso viene comunemente definito come un rimedio di *equity* in base al quale il giudice può porre riparo a una situazione di ingiustificato arricchimento di una parte ai danni dell'altra [30]. Il legame tra *constructive trust*, *equity* e *unjust enrichment* è tanto profondo da indurre uno dei più autorevoli giuristi americani della metà del secolo scorso ad affermare che "By all odds the most important contribution of equity to the remedies for prevention of enrichment is the device we all know as the constructive trust" [31].

Questo stesso rimedio è alla base della soluzione del caso *Grant v. Edwards*, in cui il convivente aveva proceduto da solo all'effettuazione dell'acquisto della casa di abitazione, prospettando falsamente alla donna l'eventualità che, nel caso di cointestazione dell'immobile, quest'ultima avrebbe potuto essere almeno in parte rivendicata dal marito di lei, con il quale essa aveva in corso la causa di divorzio. La *Court of Appeal* concesse alla donna una quota di proprietà sull'immobile corrispondente alla metà in considerazione del fatto che questa aveva fatto affidamento sulla falsa dichiarazione del *partner*, sebbene la stessa non avesse versato neppure in parte il prezzo del bene. Peraltro la convivente aveva pagato una parte dei ratei di mutuo, aveva partecipato alle spese di gestione dell'immobile, aveva svolto prestazioni di lavoro ed aveva allevato i figli. La Corte stabilì in proposito che per affermare l'esistenza di un *trust* nei casi del genere di quello in esame sono necessari due elementi: "If the legal estate in the joint home is vested in only one of the parties (the legal owner) the other party (the claimant), in order to establish a beneficial interest, has to establish a constructive trust by

showing that it would be inequitable for the legal owner to claim sole beneficial ownership. This requires two matters to be demonstrated: (a) that there was a common intention that both should have a beneficial interest; (b) that the claimant has acted to his or her detriment on the basis of that common intention". La Corte individuò dunque la presenza di questo secondo elemento nel contributo di fatto fornito dalla donna, mentre derivò dall'affermazione dell'uomo - secondo cui il motivo che avrebbe impedito la cointestazione sarebbe stato rappresentato dal rischio di pretese del marito nel processo di divorzio - e dal conseguente affidamento della donna su quella dichiarazione l'"evidence of a common intention that Mrs Grant should have beneficial interest (a half share) in the property", così finendo con il valorizzare proprio quell'"elemento negoziale", relativo ad una sorta di accordo implicito, che Lord Denning aveva invece chiaramente voluto porre in secondo piano [32].

Nel caso *Burns v. Burns* [33], di poco precedente, la stessa *Court of Appeal* rigettò, invece, la domanda della ex convivente che, pur non avendo contribuito direttamente all'acquisto della casa compiuto dal solo uomo, aveva allevato la prole, eseguito i lavori domestici e contribuito a delle spese di manutenzione e di arredamento. In tale fattispecie la Corte decise che alla donna non spettava alcun *beneficial interest* sulla casa, "in the absence of a financial contribution which could be related to the acquisition of the property, for example to the mortgage repayments". L'elemento dell'accordo implicito tra le parti, ovvero della promessa di un convivente - ancorché non formalizzata - su cui l'altro ha fatto affidamento, riemerge in *Hammond v. Mitchell*. Nella specie, alla convivente venne attribuita una quota pari alla metà della casa acquistata dall'uomo in costanza di rapporto, anche in assenza di un contributo all'acquisto da parte della prima, avuto riguardo al fatto che l'uomo le aveva testualmente dichiarato "I'll have to put the house in my name because I have tax problems due to the fact that my wife burnt all my account books and my caravan was burnt down with all the records of my car sales in it. The tax man would be interested, and if I could prove my money had gone back into a property I'd be safeguarded" e "Don't worry about the future because when we are married it will be half yours anyway and I'll always look after you and [the boy]" [34]. Proprio questa dicotomia tra *rationes decidendi* ha portato a proporre di distinguere tra *constructive trusts* automatici e altri discrezionali: i primi fondati sull'intenzione comune, i secondi visti invece quale mezzo di tutela dell'*Equity*, ciò che, come esattamente osservato, potrebbe aiutare a porre ordine in un campo che negli ultimi anni si è singolarmente affollato [35]. A completare il quadro, invero, talora compare anche l'*implied trust*, che, a somiglianza del *resulting*, viene ritenuto esistente sulla base del comportamento delle parti, come implicitamente voluto dalle medesime. La stessa dottrina inglese ammette peraltro che *resulting, constructive e implied trust* "are not easy to distinguish" [36] e su ciò concorda la dottrina italiana [37]. Il *constructive trust* è stato poi con successo esportato anche in altri sistemi di common law, come, per esempio, in Nuova Zelanda e in Canada [38], nonché, dopo talune esitazioni [39], anche in Australia. Così, per esempio, in *Green v. Green* [40] il *trust* venne riconosciuto nel Nuovo Galles del Sud al fine di supplire alla inapplicabilità del *De Facto Relationships Act* (1984) alle peculiarità del singolare caso concreto, in cui "a man died in Sydney, leaving behind (it was then discovered), one wife, two de facto partners, and seven children. One of the de facto partners, the mother of two of his children, had been brought by the man to Australia from Thailand at the age of 13 or 14, and provided by him with accommodation where he used to visit her" [41]. Nella più recente *Carruthers v. Manning* [42], la Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud, pur respingendo nella specie la domanda di una ex convivente, ha in motivazione ampiamente attinto dai precedenti britannici per rifondare la teoria del *constructive trust* sulle basi di *Grant v. Edwards*.

Sotto il profilo comparatistico sarà interessante notare che in Italia, così come del resto in tutti gli ordinamenti di matrice romanistica, non sembra invece possibile riconoscere all'autore dei contributi in oggetto una qualche forma di partecipazione all'acquisto operato dalla controparte. Invero, il nostro sistema, che pur conosce l'istituto della proprietà fiduciaria [43], non ne può ammettere una costituzione in via implicita, sulla base del comportamento delle parti e dei loro reciproci rapporti, ma presuppone sempre una chiara manifestazione di volontà, effettuata, per i trasferimenti immobiliari, nelle forme prescritte dalla legge [44]. Del resto, appare quanto mai significativo che, per pervenire a conclusioni non molto dissimili rispetto a quelle del *case law* d'Oltremontana, dottrina e giurisprudenza francesi e tedesche debbano ricorrere ad una di quelle situazioni in cui la legge ammette l'insorgere d'un rapporto negoziale *rebus ipsis et factis*, quale è la società (civile) di fatto, laddove l'inutilizzabilità di tale rimedio in Italia sbarra inesorabilmente l'accesso a strumenti che consentano di raggiungere una tutela sul piano "proprietario" del soggetto (coniuge o convivente che sia) che abbia effettuato una prestazione di *dare o di facere* del genere di quelle sopra indicate [45].

### **3. Il dibattito sull'ammissibilità di un *trust* "interno Brevi cenni (e persistenti dubbi)".**

Che il *trust* di origine giudiziale sia un fenomeno difficilmente "esportabile" in sistemi di *civil law* è stato ben compreso dai redattori della Convenzione internazionale de L'Aja del 1985 [46], al punto da prevederne una esplicita esclusione dalla sfera di operatività di tale strumento internazionale [47]. Per questo i *trusts* di cui deve principalmente occuparsi lo studioso italiano sono quelli di fonte negoziale. Peraltro, la costituzione in Italia per via negoziale di un *trust* a beneficio di una famiglia - vuoi legittima, vuoi di fatto - pur in assenza di un qualsiasi elemento di estraneità (che non sia quello della legge scelta dalle parti), appare immaginabile solo a condizione che si fornisca alla convenzione de L'Aja del 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) [48], una lettura tale da consentire di ritenere autorizzata la creazione di *trusts* "interni", superando le pur numerose e gravi perplessità sollevate in dottrina e in giurisprudenza. Si pensi - a tacer d'altro - ai problemi posti dai rapporti con il disposto dell'art. 2740 c.c., con il principio del *numerus clausus* dei diritti reali, con quello della tassatività delle ipotesi in cui è consentito creare enti dotati di autonomia patrimoniale, con quello della tassatività delle fattispecie soggette a trascrizione, o al profilo di un'eventuale antitetività rispetto all'art. 2744 c.c., in relazione alla possibilità di costituire, tramite *trust*, nuovi meccanismi di garanzia, alla potenziale frizione con i principi del nostro sistema successorio, pur nell'ambito delle clausole c.d. di salvaguardia di cui agli artt. 15 e ss. della Convenzione: si pensi, in particolare, al divieto dei patti successori [49] e di sostituzione fedecommissaria [50], all'inapponibilità di pesi e condizioni sulla legittima e, più in generale, alle norme a tutela della successione necessaria [51].

Questi temi hanno, come noto, scatenato furibondi dibattiti dottrinali, sui quali - attesa anche la sconfinata quantità di contributi al riguardo [52] - non è possibile in questa sede soffermarsi [53]. Basti solo dire, che, a ben vedere, la vera difficoltà sembra essere quella di estrapolare da norme tipicamente di conflitto, quali quelle di cui alla citata convenzione de L'Aja, una regola di diritto interno, applicabile ai casi in cui non siano prospettabili collisioni tra diversi ordinamenti [54]. In proposito sarà sufficiente ricordare, a conferma dei dubbi sull'accettabilità della tesi che asserisce la validità dei *trusts* "interni", che proprio quei lavori preparatori della Convenzione cui i fautori di tale opinione fanno richiamo [55] contengono, in realtà, il chiaro riferimento al potere del giudice di dichiarare la nullità di un *trust* "parce qu'il estime qu'il s'agit d'une situation interne" [56].

Del resto, proprio dall'ambito del diritto internazionale privato, da cui la Convenzione de L'Aja proviene, sembra potersi estrapolare la regola generale che fa divieto ai privati di scegliere a loro arbitrio la legge che disciplinerà i loro rapporti, in assenza di un elemento di estraneità, che pertanto non può essere costituito dalla sola legge dalle stesse parti indicata. Al riguardo va detto che, se è vero che la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilisce, all'art. 3, che "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti", è altrettanto vero che l'art. 1 della citata Convenzione delimita espressamente il campo d'applicazione della medesima alle sole "obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi", mentre il terzo comma dell'art. 3 cit. impedisce espressamente alle parti di derogare alle disposizioni imperative dell'ordinamento cui "nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano". La scelta non potrà dunque sortire l'effetto di eludere l'applicazione delle norme cogenti (si badi: quelle cogenti e non solo quelle di ordine pubblico) del paese con cui il contratto è collegato in via esclusiva, proprio al fine di evitare che i soggetti di un rapporto giuridico privo di elementi di estraneità possano sfuggire all'applicazione delle norme imperative attraverso la designazione di una legge straniera.

A ciò s'aggiunga che nemmeno l'argomento [57] fondato sulla disparità di trattamento ingenerata dalla soluzione che non ammette il *trust* "interno" rispetto alle situazioni caratterizzate da un obiettivo elemento di estraneità (nelle quali non vi è dubbio che la validità del *trust* debba essere riconosciuta) appare del tutto convincente. Sembra, infatti, a chi scrive che scopo delle norme di diritto internazionale privato sia (e si perdoni l'apparente paradosso) proprio quello di *creare* disparità di trattamento, al fine di adattare la soluzione alle peculiarità di una fattispecie obiettivamente caratterizzata da elementi di estraneità e dunque obiettivamente diversa da quella in cui tali elementi di estraneità sono assenti. In altre parole, è proprio l'eventuale presenza di elementi di estraneità "oggettivi" (e dunque distinti dal mero capriccio delle parti) ad imporre (ai sensi del secondo, anziché del comma 1, dell'art. 3 Cost.) un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diversificate. D'altro canto, sarà sufficiente riflettere sul fatto che l'argomento fondato sulla disparità di trattamento, ove spinto alle sue estreme conseguenze, porterebbe puramente e semplicemente all'inaccettabile risultato di una declaratoria di incostituzionalità di tutte le norme di diritto internazionale privato [58].

#### **4. *Trust* e dote. Operatività ed estensione del divieto di cui all'art. 166-bis c.c.**

Dal momento che, come si è appena detto, una parte consistente della dottrina e della giurisprudenza italiane danno per scontata (ancorché, a sommosso avviso dello scrivente, non sia ancora stata del tutto persuasivamente dimostrata) la soluzione positiva all'interrogativo circa l'ammissibilità di *trusts* "interni", varrà comunque la pena affrontare alcuni problemi che, in ogni caso, vengono a coinvolgere la figura del *trust*, anche nelle ipotesi di sicura ed incontestabile applicabilità delle norme della Convenzione de L'Aja, vale a dire allorquando ci si trovi di fronte a situazioni caratterizzate dalla presenza di elementi di estraneità diversi dal mero capriccio delle parti.

In proposito occorre tenere presente che, nello specifico settore dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi (e con la prole), l'art. 15 della citata Convenzione stabilisce che "La Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes: a) la protection des mineurs et des incapables; b) les effets personnels et patrimoniaux du mariage". Si è chiarito in dottrina che, ai sensi di questa disposizione, la legge del *trust* cede non alla legge del foro (protetta dagli artt. 16 e 18), ma alle disposizioni della legge, straniera o meno, indicata dalle regole di

conflitto del foro [59]. Per converso, non sembra condivisibile quanto affermato in dottrina circa il fatto che la norma non riguarderebbe il riconoscimento del *trust*, bensì soltanto l'esecuzione di una o più fra le disposizioni dell'atto istitutivo [60]. Invero, è lo stesso *rapport explicatif* della Convenzione a chiarire che la disposizione mira ad evitare che "les clauses d'un trust, ou certaines dispositions de la loi qui le régissent, soient incompatibles avec la loi applicable à une autre matière selon les règles de conflit du for" [61].

Orbene, nel caso di specie, le regole di conflitto italiane, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, designano in primo luogo, quale legge applicabile, quella "nazionale comune" (cfr. art. 30, legge 31 maggio 1995, n. 218, che rinvia *in parte qua* all'art. 29), ponendo poi una complessa serie di regole destinate ad entrare in vigore in presenza di un elemento di estraneità. Partendo dunque dal presupposto che la coppia coniugata sia composta da due cittadini italiani, è alle norme imperative dettate dal codice civile italiano in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi che andrà fatto riferimento. Al riguardo - fermo restando il principio di libertà di costituzione di regimi patrimoniali atipici, strettamente connesso alla natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali [62] - il nostro ordinamento prevede limiti all'autonomia negoziale nelle disposizioni di carattere generale contenute agli artt. 160, 161, 162 e 166 *bis*. A tali ostacoli vanno ancora aggiunti quelli stabiliti in relazione a ciascuno dei tipi di convenzione: il caso più evidente è quello contemplato dall'art. 210, comma 3, c.c., in cui il legislatore menziona espressamente il carattere inderogabile di determinate disposizioni in materia di comunione legale [63]. Tra questi principi andrà preso, innanzi tutto, in esame quello che pone il divieto di costituzione, sotto ogni forma, di beni in dote (art. 166 *bis* c.c.), con riguardo al quale la dottrina concorda nell'affermare che la regola in esame pone uno specifico limite all'autonomia negoziale dei coniugi in sede di pattuizione delle convenzioni matrimoniali [64], diretto ad impedire, attraverso il collegamento con gli artt. 1344 e 1418 c.c., che l'effetto proprio della dote venga realizzato attraverso un contratto in frode alle legge [65].

Il principale problema interpretativo è quello di identificare il significato attuale del termine "dote", atteso che esso, nel sistema previgente alla riforma del 1975, era collegato ad un dato formale (l'art. 177 c.c. presupponeva infatti un apporto effettuato dalla moglie o da altri per essa "espressamente a questo titolo") che oggi non esiste più [66]. Per tentare di fornire una risposta all'interrogativo occorre, prima di tutto, tenere presente che, con la dote, la moglie, od altri per essa, apportavano al marito, all'espresso titolo di dote, beni mobili o immobili, al fine di sostenere gli oneri del matrimonio (art. 177 *abr.*). Se si trattava di dote di specie, i beni restavano di proprietà della moglie o del terzo mentre, nel caso di dote di quantità, il marito ne diveniva proprietario, restando debitore della restituzione del *tantundem* (art. 182 *abr.*). L'amministrazione dei beni e la percezione dei frutti competevano soltanto al marito (art. 184 *abr.*), fino al punto che, in caso di lontananza o di altro impedimento di questi, la moglie, per poter amministrare i beni, doveva chiederne l'autorizzazione al tribunale (art. 185 *abr.*). I beni dotali erano sottoposti a vincolo di relativa indisponibilità e di impignorabilità [67].

Ma quale delle caratteristiche appena delineate può apparire tale da consentire di individuare, oggi come oggi, in un atto di attribuzione patrimoniale gli estremi di quella che fu un tempo la dote?

In proposito si è affermato che, se si intende attribuire un senso compiuto all'art. 166- *bis* c.c., occorre individuare la dote nella figura di un diritto il cui scopo sta nel potere o nella potestà di comando o nel privilegio di un coniuge [68], ma a tale impostazione si è obiettato che, se la *ratio* fosse quella indicata, il motivo della proibizione legislativa si sarebbe potuto agevolmente superare attribuendo l'amministrazione dei beni dotali ad entrambi i coniugi, come in effetti si

è fatto con il fondo patrimoniale [69]. Si è pertanto proposto di identificare il concetto di dote con quello di apporto cui si attribuisca il valore di corrispettivo, "di indennizzo per aver preso in moglie l'altra metà" [70]. In quest'ottica, dunque, il divieto colpirebbe il solo apporto *ex latere mulieris*, conformemente all'impostazione di chi, in tempi più recenti, ha ammesso l'ipotizzabilità di un divieto, per così dire, asimmetrico, che colpisca, in quanto fortemente sospetti, i soli contributi di parte femminile, e resti, invece, del tutto indifferente di fronte a quelli di parte maschile [71].

La conclusione non pare però accettabile. Gli artt. 3 e 29 Cost. parlano chiaramente contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, mentre la tentazione di ricorrere al capoverso dell'art. 3 Cost. va rigettata sulla base della constatazione che l'evoluzione dei costumi e l'emancipazione femminile di questi ultimi decenni non sembrano consentire più (almeno in questo campo) alcuna forma di... *affirmative action* all'italiana [72]. Per evitare sospetti di illegittimità costituzionale, bisogna dunque innanzi tutto pensare che il divieto si riferisca ad apporti non solo provenienti dalla moglie, bensì anche dal marito [73].

Nemmeno le altre soluzioni prospettate in dottrina appaiono esenti da critiche. Così non può certo ritenersi costituire dote ogni convenzione volta ad apportare o vincolare beni della moglie (o del marito) sol perché diretta *ad sustinenda onera matrimonii*, atteso che l'art. 167 c.c. prevede espressamente che ciascun coniuge possa destinare beni determinati "a far fronte ai bisogni della famiglia" [74]. Né si può pensare che l'elemento essenziale della dote risieda nell'obbligo della restituzione dei beni all'atto dello scioglimento del matrimonio [75]: invero, a parte che, nel previgente sistema, tale principio poteva subire tutta una serie di eccezioni [76], rimane il fatto che l'idea di un "apporto" la cui durata sia commisurata a quella di svolgimento del rapporto coniugale non sembra poi così aliena al nostro ordinamento, come dimostrato dalla circostanza che il vincolo derivante dal fondo patrimoniale cessa (almeno tendenzialmente: cfr. art. 171 c.c.) all'atto dello scioglimento del matrimonio. Né, infine, può affermarsi che il divieto *ex art. 166-bis* varrebbe ad interdire ogni convenzione tendente ad un accrescimento temporaneo del patrimonio di un coniuge "in corrispettivo della liberazione, in tutto o in parte, del coniuge conferente, dall'obbligo di contribuzione ai pesi del matrimonio" [77]: da un lato, infatti, i coniugi ben possono adempiere al dovere di contribuzione proprio "ponendo a disposizione della famiglia determinati beni" [78], dall'altro, ogni eventuale accordo diretto a derogare alla fondamentale regola posta dall'art. 143 c.c. è nullo perché già vietato dall'art. 160 c.c., senza che si renda con ciò necessario "scomodare" l'art. 166 bis.

In definitiva, non rimane che ribadire la correttezza dell'impostazione prevalente, che ritiene vietata, per effetto della norma in commento, la stipulazione di convenzioni che attribuiscono ad un coniuge - indipendentemente dal fatto che sia il marito o la moglie - una posizione di supremazia rispetto all'altro, conferendogli il potere di amministrare e gestire beni nei confronti dei quali egli non vanta alcun diritto reale [79]. La conclusione, anziché essere smentita dalla figura del fondo patrimoniale, ne riceve conferma: il legislatore, nel momento in cui ha deciso di abrogare la dote per ragioni essenzialmente storico-ideologiche, si è visto costretto a far confluire nel solo istituto del fondo patrimoniale quello che si è felicemente definito come il "momento contributivo" [80]. Peraltro, in considerazione del principio della libera stipulabilità di convenzioni atipiche, era necessario impedire che la "messa a disposizione" di beni *ad onera matrimonii ferenda* potesse avvenire per mezzo di accordi diversi da quelli disciplinati dagli artt. 167 ss. c.c. e che mirassero a ricreare pattiziamente quegli stessi poteri di disposizione, gestione ed amministrazione su beni di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, che erano previsti dagli artt. 184 ss. c.c. nella formulazione precedente alla riforma del 1975.



Ciò premesso, appare piuttosto evidente come, tramite il ricorso al *trust*, si potrebbe dar luogo ad apporti patrimoniali di provenienza di un coniuge (o della sua famiglia), nella veste di costituente, in favore dell'altro (nella veste di *trustee*), con conferimento di potere di amministrazione esclusivo in capo a quest'ultimo, con vincolo di utilizzo e destinazione *ad onera matrimonii ferenda*, con divieto di alienazione dei cespiti "segregati" ed obbligo di restituzione per il caso di separazione legale o scioglimento del vincolo matrimoniale. Tramite il ricorso allo strumento in esame si potrebbero porre in essere attribuzioni patrimoniali caratterizzate dalla compresenza di tutti quei connotati caratteristici della dote che - come si è appena detto - la dottrina ha di volta in volta individuato [81]. In questa fattispecie appare difficilmente contestabile l'operatività, anche in relazione ad un ipotetico *trust* "interno", della norma codicistica citata, proprio per effetto del rinvio di cui all'art. 15, lett. b), della Convenzione de L'Aja alle disposizioni inderogabili relative agli "effets personnels et patrimoniaux du mariage", disposizioni inderogabili, tra le quali dovrebbe sicuramente rientrare anche l'art. 166 *bis* c.c. nel caso in cui, come si è detto, entrambi i coniugi siano cittadini italiani, ovvero ogni qualvolta, per effetto dell'art. 30, L. n. 218/1995, debba applicarsi la legge italiana.

Né, ad avviso dello scrivente, potrebbe farsi richiamo al carattere essenzialmente unilaterale del negozio istitutivo del *trust*, per lo meno così come disciplinato nel suo sistema di nascita, per derivarne la non applicabilità di una norma (l'art. 166 *bis* c.c.) espressamente riferita alle "convenzioni". Invero, le più approfondite trattazioni in materia evidenziano come - a parte la questione della dinamica contrattuale esistente nel mondo dei *trusts* - anche per il diritto inglese dall'accettazione del trustee (ancorché eventualmente in forma implicita) non possa prescindersi, prevedendo del resto l'*equity* procedure per sostituire un *trustee* che sia mancato e per nominare un altro *trustee* qualora quello indicato dal disponente non abbia accettato [82]. Non vi è dubbio, quindi, che, per diritto italiano, un accordo che vedesse un coniuge (o un terzo) costituire beni in *trust*, nominando *trustee* l'altro, andrebbe qualificato alla stregua di un negozio bilaterale e dunque di una "convenzione matrimoniale", se diretto alla creazione di un regime patrimoniale, nel senso che verrà oltre precisato [83].

### **5. Trust e dote. Un caso pratico piuttosto singolare**

Assai diverso rispetto alla situazione descritta al # precedente appare il caso di cui ad un atto istitutivo di *trust* redatto nel corso dell'anno 2000 da un notaio fiorentino, relativamente alla fattispecie seguente [84]. In forza di un fedecommesso contenuto in un testamento cinquecentesco, un certo fondo era stato lasciato a tre discendenti del testatore allo scopo di impiegarne le rendite per costituire una dote alle "fanciulle" della famiglia che si fossero maritate o avessero scelto di entrare in un monastero. La proprietà sarebbe passata via via ai tre componenti più anziani della famiglia, vincolati (essi e la proprietà) alle medesime finalità. Nel corso dei secoli, trasferitosi il vincolo su di una somma, il fondo passò, non senza controversie legali, da un discendente all'altro, sino a quando, divenuto impossibile perseguire la finalità originaria nella forma ormai vietata della dote, i tre amministratori furono costretti a dare un assetto diverso alla fedecommisseria.

Nella specie i tre costituenti scelgono la forma del *trust* "autodichiarato", limitato soggettivamente - quanto ai beneficiari - alle "fanciulle" che recano il cognome di famiglia discendenti da un particolare soggetto. I beni in *trust* vengono trasferiti su un conto e sotto una posizione titoli intestati al *trust* medesimo, che si vuole regolato dalla legge delle isole caraibiche di Turks e Caicos: scelta obbligata, in quanto solo quella legge prevede *trust* senza termine finale di durata, senza imporre al tempo stesso un *trustee* residente nel territorio. La giurisdizione è attribuita al giudice italiano. Vengono poi dettate norme per l'attribuzione della

presidenza del *trust* e le sue deliberazioni. Il reddito viene accumulato e reinvestito, sino a quando non si presentino le condizioni per l'attribuzione a una beneficiaria che si sposi o prenda il velo. E' regolata la determinazione dell'entità del beneficio e prevista l'eventualità di una pluralità di beneficiarie. L'effettiva elargizione alla beneficiaria avverrà con le forme giuridiche scelte dai *trustee*, i quali possono sottoporre l'elargizione a vincoli particolari all'impiego o prevederne la corresponsione in più rate. Nell'ipotesi di esaurimento del *trust* per il venir meno dei mezzi o loro insufficienza la somma residua dovrà essere distribuita in parti eguali tra tutte le "fanciulle" della famiglia non sposate né fattesi monache.

Al riguardo si è paventata una possibile nullità ex art. 166 *bis* c.c., avuto riguardo al fatto che solo le "fanciulle" sono beneficiarie del fondo, mentre i soli "maschi" della famiglia sono suoi amministratori e gestori [85]. Peraltro andrà tenuto presente che l'atto non costituisce, di per sé, beni in dote, e che le finalità del *trust* vengono individuate in quelle di "sovvenire le fanciulle della famiglia che si maritano o prendano il velo monacale", così facendo intendere che destinatarie delle relative utilità saranno le "fanciulle" e non già i rispettivi mariti (cfr. del resto l'art. 20.2 ove, viene stabilito testualmente che "qualora una fanciulla, figlia legittima o naturale, nata dalla famiglia ... di ... vada sposa o prenda il velo monacale, i "Trustee" sono tenuti a versarle una somma, non eccedente il reddito del Trust del precedente triennio, che essi determinano in piena e assoluta discrezionalità..."), non menzionati nell'atto e ai quali non compete pertanto alcun tipo di diritto, mentre ai *trustees* viene rimesso il potere di scegliere "la forma giuridica della elargizione, (che può avvenire una sola volta nei confronti del medesimo soggetto) l'eventuale vincolo al suo impiego, la corresponsione in una o più rate". Quanto sopra, ad avviso dello scrivente, ben potrebbe attuarsi, dunque, mercé una donazione obnuziale (eventualmente nella forma modale), secondo la previsione dell'art. 785 c.c. [1]

#### **Note:**

1 Testo della relazione presentata al convegno dal titolo "Autonomia patrimoniale e segregazione patrimoniale nel trust", organizzato dall'Associazione Avvocati del Distretto di Torino e dall'Associazione "Il trust in Italia", svoltosi a Torino il 24 gennaio 2004.

2 <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=203&invol=56>

3 Su tale concezione v., anche per gli ulteriori rinvii, Sesta, Il diritto di famiglia tra le due guerre e la dottrina di Antonio Cicu, in Cicu, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Lettura di Michele Sesta, Momenti del pensiero giuridico moderno. Testi scelti a cura di Pietro Rescigno. Redattore Enrico Marmocchi, Sala Bolognese, 1978, 1 ss., 47 ss.; cfr. inoltre, per ulteriori rinvii alle opere del Cicu e agli autori intervenuti nel dibattito sulla "concezione istituzionale" della famiglia, Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, 103 ss.

4 Sul tema cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., 116 ss. Ora v. anche Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, in Riv. dir. civ., 2001, I, 446 ss, 437 ss.

5 Si veda in particolare il contributo, pubblicato per la prima volta nel 1945, dal titolo L'autonomia privata nel diritto di famiglia (Santoro-Passarelli, L'autonomia privata nel diritto di famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, 381 ss., già in Dir. giur., 1945, 3 ss.). Per

un'illustrazione del pensiero dell'insigne Autore cfr. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., 113 ss.; per una successiva riscoperta dello scritto di Santoro-Passarelli cfr. anche Zoppini, L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo, in Riv. dir. civ., 2001, I, 213 ss.

6 Cfr., anche per gli ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali, Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., 28 ss.; in particolare, sulla natura contrattuale dell'accordo di separazione consensuale, per ciò che attiene alle intese d'ordine economico, v. Id., La natura dell'accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso applicabili, in Famiglia e diritto, 1999, 601 ss. ; ivi, 2000, 86 ss. Così, per esempio, un espresso rimando all' art. 1322 c.c. compare per ben due volte in una nota decisione sulla validità degli accordi preventivi tra coniugi in materia di conseguenze patrimoniali dell'annullamento del matrimonio ( Cass. 13 gennaio 1993, n. 348 , in Corr. giur., 1993, 822 con nota di Lombardi; in Giur. it., 1993, I, 1, c. 1670, con nota di Casola; in Nuova giur. civ. comm., 1993, I, 950, con note di Cubeddu e di Rimini; in Vita not., 1994, 91, con nota di Curti; in Contratti, 1993, 140, con nota di Moretti), mentre espliciti o impliciti riferimenti all'autonomia contrattuale punteggiano tutta o quasi la complessa vicenda in tema di trasferimenti immobiliari e mobiliari in sede di separazione personale tra coniugi (sul tema cfr. per tutti Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 1995, 155 ss. ; Id., I contratti della crisi coniugale, II, cit., 1211 ss.; Id., Prestazioni "una tantum" e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Milano, 2000, in partic. 69 ss.; v. anche G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, II, 378 s.; Longo, Trasferimenti immobiliari a scopo di mantenimento del figlio nel verbale di separazione: causa, qualificazione, problematiche, nota a App. Genova 27 maggio 1997, in Dir. fam. pers., 1998, 576; per una successiva, sintetica, analisi del tema, cfr. anche T.V. Russo, trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio, Napoli, 2001). Ancora, al concetto di "convenzione di diritto familiare" fa richiamo la Cassazione in una decisione del 1983 per affermare l'applicabilità all'accordo di riconciliazione dei principi generali degli artt. 1326 - 1328 c.c. in tema di formazione del consenso ( Cass. 29 aprile 1983, n. 2948 , in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1233; in Dir. fam. pers., 1983, 910; per una pronuncia più recente che applica l'art. 1371 c.c. ad una "convenzione accessoria alla sentenza di divorzio" v. Cass. 14 luglio 2003, n. 10978). Per non dire poi dell'evoluzione più recente in materia di accordi non omologati successivi alla separazione, ove la Cassazione riconosce effetto, ormai da alcuni anni a questa parte, al pieno dispiegarsi della negozialità dei coniugi, in forza del principio sancito dall' art. 1322 c.c. , ritenuto senza riserve applicabile al caso di specie, addirittura anche per quanto concerne le pattuizioni concernenti la prole minorenni; conclusione, quest'ultima, che conferma l'espansione dell'operatività della sfera dell'autonomia privata anche nel settore di quei negozi del diritto di famiglia non caratterizzati dalla patrimonialità (Cfr. per esempio Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270 , in Corr. giur., 1993, 820, con nota di Lombardi; in Giust. civ., 1994, I, 213, con nota di Sala; in Giust. civ., 1994, I, 912; in Dir. fam. pers., 1994, 554, con nota di Doria; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657 , in Dir. fam. pers., 1994, 868; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 710, con nota di Ferrari; in Giur. it., 1994, I, 1, c. 1476; in Foro it., 1995, I, c. 2984; in Famiglia e diritto, 1994, 148, con nota di V. Carbone ; Cass., 11 giugno 1998, n. 5829 ).

7 Su questo concetto cfr. per tutti Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., 215 ss.

8 In questo senso cfr. Barbiera, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, in *Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1971, 147 s.; A. Finocchiaro, *Sulla pretesa inefficacia di accordi non omologati diretti a modificare il regime della separazione consensuale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1659 s.; Metitieri, *La funzione notarile nei trasferimenti di beni tra coniugi in occasione di separazione e divorzio*, in *Riv. notar.*, 1995, I, 1177; G. Ceccherini, *Separazione consensuale e contratti tra coniugi*, cit., 407; Figone, *Sull'annullamento del verbale di separazione consensuale per incapacità naturale*, nota a *App. Milano* 18 febbraio 1997, in *Famiglia e diritto*, 1997, 441 .

9 Cfr., anche per i rinvii, Oberto, *I contratti della crisi coniugale*, I, cit., 215 ss.

10 V. Cass. 15 marzo 1991, n. 2788 , in *Foro it.*, 1991, I, c. 1787; in *Corr. giur.*, 1991, 891, con nota di A. Cavallo; sempre in materia di transazione cfr. Cass., 12 maggio 1994, n. 4647, in *Famiglia e diritto*, 1994, 660, con nota di Cei ; in *Vita not.*, 1994, 1358; in *Giust. civ.*, 1995, I, 202; in *Dir. fam. pers.*, 1995, 105; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 882, con nota di Buzzelli; in *Riv. notar.*, 1995, II, 953.

11 Così Cass., 23 luglio 1987, n. 6424 , in *Giust. civ.*, 1988, I, 459.

12 Per una recente vicenda in cui la Corte Suprema, dopo avere ribadito con dovizia di particolari in motivazione la tesi della negoziabilità della separazione consensuale, con un... finale "a sorpresa" ha negato l'impugnabilità della stessa per simulazione cfr. Cass., 20 novembre 2003, n. 7607, in *Corr. giur.*, 2004, 307 con nota di Oberto, *Simulazione della separazione consensuale: la Cassazione cambia parere (ma non lo vuole ammettere)*.

13 Cfr., anche per i rinvii, Ruscello, *I rapporti personali fra coniugi*, Milano, 2000, 63 ss.

14 Cfr., anche per i rinvii, Oberto, *L'autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi)*, in *Famiglia*, 2003, 617 ss.; Id., *I contratti della crisi coniugale*, I, cit., 684 ss.

15 Cfr., anche per i rinvii, Oberto, *L'autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi)*, cit., 636 ss.; Id., *I contratti della crisi coniugale*, I, cit., 155 ss.

16 Cfr, anche per i rinvii, Oberto, *I contratti della crisi coniugale*, I, cit., 28 ss., 179 ss., 321 ss., 634 ss., II, cit., 1212 ss., 1413 ss.

17 Cfr. Oberto, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991, 8 ss., 151 ss. e ora Id., *I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004 (in corso di stampa).

20 Così Ferrando, *Autonomia negoziale e rapporti familiari. L'evoluzione dell'ultimo trentennio*, in *Dogliotti e Braun (a cura di), Il trust nel diritto delle persone e della famiglia. Atti del convegno*. Genova, 15 febbraio 2003, Milano, 2003, 3.

21 Cfr. Théry, *Le démariage. Justice et vie privée*, Paris, 1993, 12.

22 "Where the home is conveyed to a person other than the one who provided the purchase money, there is a general rule that beneficial ownership 'results' to the one providing the purchase money": v. Parry, *Cohabitation*, London, 1981, 14 ss., il quale peraltro rileva che la presumption of resulting trust è rebuttable by other evidence. Sull'argomento cfr. inoltre Parker e Mellows, *The Modern Law of Trusts*, London, 1970, 32; Ford e Lee, *Principles of the Law of Trust*, Melbourne, 1983, 951 ss. Sulla questione v. anche Oberto, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 130 ss.

23 V. per tutti Parry, op. loc. ultt. citt.; Olivier, *The Mistress in Law*, in *Current Legal Problems*, 1978, 83 ss.; Pearl, *Rapports hors mariage*, in *Mariage et famille en question (l'évolution contemporaine du droit anglais)*, sous la direction de H.A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Lyon, 1979, 144 ss.; Finlay, *The Informal Marriage in Anglo-Australian Law*, in Eekelaar e Katz, *Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies*, Toronto, 1980, 164 ss.; Riddal, *The Law of Trusts*, London, 1987, 178 s., 182 s. Per un'analitica rassegna delle ipotesi di trust nelle relazioni familiari (sia in presenza che in assenza di matrimonio) v. Cretney e Masson, *Principles of Family Law*, London, 1997, 126 ss.

24 Per un'applicazione del trust a un conto intestato a uno solo dei conviventi, ma alimentato da versamenti di provenienza di entrambi v. Paul v. Constance, 1977, 1, WLR, 527, in cui l'intenzione di costituire il trust venne tra l'altro dedotta dalle espressioni a più riprese usate dal titolare del conto, il quale aveva più volte dichiarato alla convivente: "The money is as much yours as mine".

25 "The parties will have proportionate beneficial interests equivalent to their contribution": v. Parry, op. cit., 16; nello stesso senso v. Riddal, op. cit., 178 s.

26 "Mortgage repayments will count as contributions towards the purchase price": v. Diwell v. Farnes, 1959, 1, WLR, 624.

27 *Cooke v. Head*, 1972, 1, WLR, 518 (Lord Denning), in cui l'uomo aveva acquistato a proprio nome un terreno sul quale, con il consistente aiuto della convivente (che "did a great deal of heavy work, including mixing and carting cement"), aveva realizzato un bungalow. Il contributo della donna venne nella specie valutato in un terzo del valore della proprietà (cfr. anche Cretney, *The Law Relating to Unmarried Partners From the Perspective of a Law Reform Agency*, in Eekelaar e Katz, *Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies*, cit., 360). La regola trova applicazione anche nei confronti delle coppie coniugate: v. per esempio *Smith v. Baker*, 1970, 1, WLR, 1160.

28 *Eves v. Eves*, 1975, 1, WLR, 1338, in cui alla convivente venne riconosciuto un interest pari a un quarto del valore della proprietà.

29 *Hussey v. Palmer*, 1972, 1, WLR, 1286.

30 Cfr. Riddal, op. cit., 359 ss.; Parker e Mellows, op. cit., 32; Heydon, Gummow, Austin, *Cases and Materials on Equity and Trusts*, Sydney, 1982, 634; Furmston, *Law of Contract*, London, 1986, 442 ss.; per gli U.S.A. v. Jay Folberg, *Domestic Partnership: A No-fault Remedy*

for Cohabitators, in Eekelaar e Katz, op. cit., 349. Sul tema v. anche diffusamente Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 68 ss.; Dogliotti e Piccaluga, *I trust nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2003, 301 ss. e in Dogliotti e Braun (a cura di), *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*. Atti del convegno. Genova, 15 febbraio 2003, Milano, 2003, 135 ss.

31 Dawson, *Unjust Enrichment. A Comparative Analysis*, Boston, 1951, 26 ss.; nel senso che il constructive trust è uno degli strumenti attraverso i quali si attua l'obbligo restitutorio gravante sull'arricchito v. Gallo, *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990, 473. Per un'ampia panoramica su questo tipo di rapporti cfr. Lupoi, *Trusts*, cit., 68 ss.

32 *Grant v. Edwards*, 1986, Ch 638, 1986, 2 All ER 426.

33 *Burns v. Burns*, 1984, Ch 317, 1984, 1 All ER 244.

34 *Hammond v. Mitchell*, 1991, 1, WLR 1127.

35 Cfr. Lupoi, *Trusts*, cit., 112.

36 Cfr. Parry, op. loc. cit.; v. inoltre Ford e Lee, op. cit., 989.

37 Cfr. Lupoi, *Introduzione ai trusts*. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, Milano, 1994, 10 ss., il quale propone una distinzione tra implied, resulting e constructive trusts nei termini seguenti: "trusts istituiti volontariamente, ma senza espressa dichiarazione (implied trusts); trusts che vengono in esistenza perché corrispondono a fattispecie delineate da regole di equity (constructive trusts); trusts residuali (resulting trusts)".

38 Cfr. Stenger, *Cohabitation and Constructive Trust - Comparative Approaches*, in *Journal of Family Law*, 27 (1988-89), 373 ss.; Bruch, *Nonmarital Cohabitation in the Common Law Countries: A Study in Judicial-Legislative Interaction*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1981, 217, 221. Per la peculiare situazione degli Stati Uniti d'America, ove l'applicazione dell'istituto del trust alla materia dei rapporti tra conviventi risale a data addirittura anteriore alle elaborazioni di Lord Denning cfr. Oberto, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 232, nota 26.

39 Di cui dà atto Lupoi, *Introduzione ai trusts*. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, cit., 20 s.

40 *Green v Green* (1989) 17 NSWLR 343: "Nevertheless, it is now well settled that there are circumstances in which a court of equity will intervene to declare the existence of a proprietary interest in a family home on the part of a spouse or de facto partner, and the unifying principle underlying the cases where such intervention is regarded as appropriate is that in the circumstances of the case and in accordance with equitable doctrines, it would be unconscionable on the part of the person against whom the claim is set up to refuse to recognise the existence of the equitable interest".

41 Così Jessep, *Financial Adjustment in Domestic Relationships in NSW: Some Problems of Interpretation*, disponibile all'indirizzo web seguente:

<http://www.lawlink.nsw.gov.au/lrc.nsf/pages/seminar01.04>; (per richiami al De Facto Relationships Act v. Oberto, I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli legislativi, cit., # 1, nota 6).

42 Il testo della decisione, emessa nel dicembre 2001, è reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.law.unsw.edu.au/Course/laws1081/Carruthers-v-Manninghandout.doc>.

43 Sull'ammissibilità della proprietà fiduciaria e dei negozi fiduciari nel nostro ordinamento v. Grasseti, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in Riv. dir. comm., 1936, I, 345 ss.; Pugliatti, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in Riv. it. sc. giur., 1948, 226 ss.; Lipari, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, 411 ss.; Jaeger, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968, 44; Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1978, 179 ss.; V.M. Trimarchi, voce *Negozio fiduciario*, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 32 ss.; Carnevali, voce *Intestazione fiduciaria*, in *Dizionari del diritto privato* a cura di N. Irti, Milano, 1980, 445 ss.; Sacco e De Nova, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 10, Torino, 1982, 324 ss.; Calvo, *La tutela dei beneficiari nel "trust" interno*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 33 ss.

44 Cass., 18 ottobre 1988, n. 5663, in Foro it., 1989, I, c. 101, secondo cui il negozio traslativo che prevede l'obbligo del fiduciario di trasferire beni immobili al fiduciante o ad altro soggetto, da quest'ultimo designato, deve rivestire ad substantiam la forma scritta. La giurisprudenza è costante in tal senso: v. Cass. 30 gennaio 1985, n. 560, in Rep. Foro it., 1987, voce *Contratto in genere*, n. 295; in dottrina cfr. Galgano, *Il negozio giuridico*, in *Trattato fondato da Cicu e Messineo*, continuato da Mengoni, Milano, 1988, 324 ss.

45 Sul punto si fa rinvio per tutti a Oberto, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, cit., 133 ss.; Id., *Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio*, Padova, 2003, 73 ss.

46 *Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance* (il relativo testo è disponibile all'indirizzo web seguente:

<http://www.hcch.net/f/conventions/text30f.html>).

47 "Article 3 - La Convention ne s'applique qu'aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit". Nel senso che la convenzione non è applicabile ai trusts creati direttamente dalla legge o dal giudice (salvo che gli Stati contraenti s'avvalgano della facoltà prevista dall'art. 20) cfr. von Overbeck, *Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance*, n. 49 (il documento è disponibile in formato .pdf all'indirizzo web seguente:

<ftp://ftp.hcch.net/doc/expl30.pdf>).

48 Su cui cfr., ex multis, Piccoli, *L'avanprogetto di convenzione sul "trust" nei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja ed i riflessi di interesse notarile*, in Riv. not., 1984, 844 ss.; Lupoi, *Introduzione ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano*, cit., in partic. 125 ss., 155 ss.; Id., *La sfida dei trusts in Italia*, in Corr. giur., 1995,

1205 ss.; Id., voce Trusts - I) Profili generali e diritto straniero, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1995, 7; Id., Trusts, Milano, 2001, 491 ss.; Fumagalli, La Convenzione dell'Aja sul trust ed il diritto internazionale privato italiano, in Dir. comm. int., 1992, 533 ss.; Aa.Vv., Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, in Commentario, a cura di Gambaro, Giardina e Ponzanelli, in Nuove leggi civ. comm., 1993, 1211 ss.; Brogginì, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, in Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, Milano, 1996, 11 ss.; Pocar, La libertà di scelta della legge regolatrice del trust, in Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, cit., 3 ss.; Luzzatto, "Legge applicabile" e "riconoscimento" di trusts secondo la Convenzione dell'Aja, in Trusts att. fid., 2000, 7 ss.; S.M. Carbone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985, in Trusts att. fid., 2000, 145 ss.; Contaldi, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001.

49 Sul rapporto tra trusts e patti successori, cfr. Rescigno, Trasmissione della ricchezza e divieto dei patti successori, in Vita not., 1993, 1281; Calò, Dal probate al family trust, riflessi ed ipotesi applicative in diritto italiano, Milano, 1996, 101 ss.; Miranda, Trust e patti successori: variazioni sul tema, in Vita not., 1997, 1578 ss.; Gambaro, voce Trusts, in Noviss. dig. it., Torino, 1999, 459 ss.; F. Pene Vidari, Trust e divieto dei patti successori, in Riv. dir. civ., 2000, 851 ss.; Lupoi, Trusts, cit., 663; Bartoli, Il trust, Milano, 2001, 667 ss.

50 Sul rapporto tra trusts e sostituzione fedecommissaria, cfr., fra gli altri, Palazzo, I trusts in materia successoria, in Vita not., 1996, 671 ss.; Lupoi, Trusts, cit., 553 ss.; Amenta, Trusts a protezione di disabile, in Trusts att. fid., 2000, 618 ss.

51 Sul tema cfr., anche per i richiami dottrinali e giurisprudenziali, Di Landro, Trusts per disabili. Prospettive applicative, in Dir. fam. pers., 2003, 166 ss.

52 Rileva Lupoi, Perché i trust in Italia, in Dogliotti e Braun (a cura di), Il trust nel diritto delle persone e della famiglia. Atti del convegno. Genova, 15 febbraio 2003, cit., 19 che "La produzione della letteratura italiana al riguardo non ha l'eguale in alcun altro Paese di diritto civile, mentre il numero delle pronunce giurisprudenziali italiane in materia negli ultimi tre anni è probabilmente maggiore della somma delle sentenze emesse nel medesimo periodo in tutti gli altri paesi di tradizione civilistica del mondo".

53 Sul tema cfr. ex multis Lupoi, Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, in Vita not., 1992, 966 ss.; Id., Effects of the Hague Convention in a Civil Law Country - Effetti della Convenzione dell'Aja in un Paese civilista, ivi, 1998, 19 ss.; Brogginì, op. loc. ultt. citt.; Mazzamuto, Il trust nell'ordinamento italiano dopo la convenzione dell'Aja, in Vita not., 1998, I, 754 ss.; Moja, Trusts "interni" e società di capitali: un primo caso, nota a Trib. Genova 24 marzo 1997, in Giur. comm., 1998, 764 ss.; Castronovo, Il trust e "sostiene Lupoi", in Europa e dir. priv., 1998, 449 s.; Id., Trust e diritto civile italiano, in Vita not., 1998, 1326 ss.; Ragazzini, Trust "interno" e ordinamento giuridico italiano, in Riv. notar., 1999, 279 ss.; Palermo, Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche, in Riv. dir. comm., 2000, 133 ss.; Pascucci, Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese di atto istitutivo di trust interno, nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere 1 marzo 1999 - Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 luglio 1999, in Riv. dir. impresa, 2000, 121



ss.; Gazzoni, Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione), in Riv. notar., 2001, 11 ss.; Lupoi, Lettera a un notaio conoscitore dei trust, ivi, 2001, 1159 ss.; Gambaro, Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja, in Riv. dir. civ., 2002, II, 257 ss.; Gazzoni, In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi su trust e altre bagattelle), in Riv. not., 2001, 1247 ss.; Id., Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, in Riv. notar., 2002, 1107 ss.; Nuzzo, E luce fu sul regime fiscale del trust, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, 245 ss.; Barbuto, La convenzione dell'Aja e il trust in Italia, disponibile all'indirizzo web seguente:  
<http://www.associazioneavvocati.it/bacheca/trust/barbuto.html>.

54 Il dubbio è posto e superato da Calvo, op. cit., 51 ss., cui si fa rinvio anche per ulteriori richiami.

55 Cfr. da ultimo Trib. Bologna 1 ottobre 2003, ai seguenti indirizzi web:  
<http://www.il-trust-in-italia.it/Giurisprudenza%20italiana/TribBologna1ott03.pdf>, nonché  
<http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/20ottobre2003/TBOlegittimitatrustinterno.htm>  
; per la dottrina v. Lupoi, Trusts, cit., 520 ss.; S.M. Carbone, Trust interno e legge straniera, in Dogliotti e Braun (a cura di), Il trust nel diritto delle persone e della famiglia. Atti del convegno. Genova, 15 febbraio 2003, cit., 28.

56 Cfr. il rapport explicatif (cfr. von Overbeck, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, cit., n. 123, a commento dell'art. 13); il passo cui fanno riferimento i sostenitori della validità del trust "interno" è invece quello che, a commento dell'art. 6 (nn. 65 e 66), dà atto del rigetto di una proposta tendente a legare la scelta della legge straniera all'esistenza di un "lien [réel] avec la loi choisie"; il rigetto di tale proposta s'accompagna però al rilievo secondo cui "l'opinion a prévalu qu'il était préférable de réprimer les choix abusifs dans ce qui allait devenir l'article 13": appare dunque chiara l'intenzione di considerare "abusiva" la scelta del ricorso ad una legislazione straniera per dare vita ad un trust "interno" in un Paese che non conosca tale istituto.

57 Su cui v. Calvo, op. loc. ultt. citt.; cfr. inoltre Lipari, Fiducia statica e trusts, in Beneventi (a cura di), I trusts in Italia oggi, cit., 75; Lupoi, Legittimità dei trusts interni, ivi, 41; Calò, Dal probate al family trust, riflessi ed ipotesi applicative in diritto italiano, cit., 99, nota 86.

58 Ugualmente non persuasivo, a sommosso avviso dello scrivente, appare poi il tentativo di fondare sulla normativa del codice civile la possibilità di dar luogo a fenomeni di "segregazione" patrimoniale al di là dei casi normativamente previsti. Si sono citati al riguardo, per ricordare solo alcune fattispecie, i fenomeni previsti in relazione agli acquisti del mandatario senza rappresentanza, alla posizione del debitore che ha costituito in pegno uno o più beni, alla situazione che si viene a produrre nella c.d. "fiducia statica" (che altro non è se non il mandato senza rappresentanza fiduciae causa) o nel sequestro convenzionale (i rilievi sono stati presentati da Lupoi nel corso del convegno dal titolo "Autonomia patrimoniale e segregazione patrimoniale nel trust", cit.; per un approccio riconducibile alla stessa ratio cfr. anche Lupoi, Trusts, cit., 551 ss.). In tutti questi casi (e fermo restando, naturalmente, che la questione

meriterebbe ben altro approfondimento, impossibile nella presente sede), l'effetto "segretativo", in deroga al disposto di cui all' art. 2740 c.c. , sembra invero porsi quale esclusiva conseguenza di precise disposizioni di legge, in fattispecie che la legge stessa tassativamente descrive, ricollegandole a ben precise dichiarazioni negoziali (bilaterali, tra l'altro), inestensibili analogicamente. In altre parole, sembra a chi scrive che l'art. 2740 c.c. non possa subire deroghe se non per effetto di disposizioni di legge.

59 Lupoi, Introduzione ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, cit., 147.

60 Così invece Lupoi, Introduzione ai trusts. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano, cit., 147.

61 Cfr. von Overbeck, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, cit., n. 137. Il richiamo all'unico precedente giurisprudenziale italiano in materia non apporta, nella specie, grande aiuto. In esso, invero, affermata la validità di una disposizione testamentaria istitutiva di un trust, si è ammessa l'esperibilità dei rimedi a tutela dei legittimari (cfr. Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in Foro it., 1998, I, c. 2007, con nota di Brunetti, c. 3391, con nota di Lupoi). Ora, una volta chiarito che il trust è cosa diversa dal fedecommesso (sul punto v. per tutti Lupoi, Aspetti gestori e dominicali, segregazione: "trust" e istituti civilistici, nota a Trib. Lucca 23 settembre 1997, cit., in Foro it., 1998, c. 3391 ss.), la violazione di norme inderogabili italiane si pone direttamente sul piano degli effetti e non certo su quello della fattispecie: si ponga mente al fatto che neppure in diritto italiano può affermarsi la nullità di una clausola testamentaria che viola la legittima. Al contrario, nel caso delle norme dettate dagli artt. 160 ss. c.c. ci troviamo di fronte a disposizioni che attengono al piano della fattispecie.

62 Sull'ammissibilità della creazione di regimi patrimoniali atipici e sul carattere contrattuale delle convenzioni matrimoniali si fa rinvio, anche per gli ulteriori richiami, a Oberto, L'autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi), in *Famiglia*, 2003, 617 ss., 636 ss.

63 Sul tema cfr. per tutti Oberto, L'autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi), cit., 667 ss.

64 V. per tutti De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, Milano, 1995, 58.

65 Mazzocca, *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1977, 26; De Paola, op. loc. ultt. citt.

66 Sacco, *Del regime patrimoniale della famiglia*, nel *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, 42.

67 Cfr. Carnevali, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1997, 23.

68 Sacco, Regime patrimoniale e convenzioni, nel Commentario alla riforma del diritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 342; Id., Del regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit., 42; Grasso, Il regime patrimoniale della famiglia in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 3, Torino, 1982, 378; Moscarini, Convenzioni matrimoniali in generale, in La comunione legale, a cura di C.M. Bianca, II, Padova, 1989, 1014; Morelli, Autonomia negoziale e limiti legali nel regime patrimoniale della famiglia, in Famiglia e diritto, 1994, 107 .

69 Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, I, I rapporti patrimoniali tra coniugi in generale, I, La comunione legale, Milano, 1979, 15.

70 Corsi, op. loc. ultt. citt.

71 Cfr. Bechini, Disposizioni proibitive, testo disponibile al seguente sito web: <http://home.tiscalinet.ch/ugobechini/2c.doc>, secondo cui, in presenza di una pregressa situazione di discriminazione, sarebbe forse lecito "predisporre strumenti legislativi (formalmente anch'essi discriminatori, ma di segno contrario) tesi al riequilibrio dei rapporti tra le categorie di cittadini interessate (U.S. Supreme Court, Fullilove v. Klutznick, 448 U.S. 448, 1980; U.S. Supreme Court, City of Richmond v. J. A. Croson Co., 488 U.S. 469, 1989, GiC, 1992, 681; Corte di giustizia CE 17 ottobre 1995, n. C-450/93/1995, Kalanke v. Glibmann, in Giur. comm., 1995, I, 2863; Corte di giustizia CE 11 novembre 1997, n. C-409/95, Hellmut Marschall v. Land Nordrhein-Westfalen, in Foro it., 1998, IV, 295").

72 Si noti che anche i lavori preparatori della riforma del 1975 sembrano deporre in questo senso. Come si legge nella Relazione della 2a Commissione permanente del Senato della Repubblica (relatore sen. Agrimi) sui disegni di legge in materia di "Riforma del diritto di famiglia" (27/1/75), in La riforma del diritto di famiglia, a cura del Prof. M. Bin, Torino, 1975, 33, la ratio della norma in esame va ricercata non già nell'intenzione di eliminare una disposizione "punitiva" nei confronti della donna, bensì nel fatto che l'istituto venne "considerato incompatibile col nuovo complessivo sistema di rapporti tra i coniugi".

73 Sacco, Del regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, cit., 42; Morelli, op. cit., 107.

74 Sul punto v. A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, III, Il divorzio, Milano, 1988, 789; Morelli, op. cit., 107.

75 Così invece Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Commentario del codice civile, a cura di magistrati e docenti, Torino, 1983, 113 s.

76 Su cui v. Tedeschi, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 1950, 655 s.

77 De Paola, op. cit., 63.

78 Cfr. Corsi, op. cit., I, 26.

79 Cfr. A. e M. Finocchiaro, *op. cit.*, 790; v. inoltre Moscarini, *op. cit.*, 1014 ss., 1016 (secondo cui ciò che caratterizza la dote è lo "scollamento" tra titolarità dei beni patrimoniali e potere di amministrazione").

80 Cfr. Corsi, *op. cit.*, I, *cit.*, 47 s.

81 Per un accenno alla questione v. anche Marchesiello, *La dote per mezzo di trust secolare*, in Dogliotti e Braun (a cura di), *Il trust nel diritto delle persone e della famiglia*. Atti del convegno. Genova, 15 febbraio 2003, *cit.*, 195 ss.

82 Cfr. per tutti Lupoi, *Trusts*, *cit.*, 155 ss., 161 ss., 164 s. (l'Autore mette tra l'altro in evidenza come la mancata indicazione del trustee nelle disposizioni inter vivos sia causa di nullità del trust).

83 V. *infra*, # 7.

84 L'atto è pubblicato in *Trusts att. fid.*, 2003, 126 ss., con nota di Lupoi, *Trust e "dote"*: un commento, *ivi*, 141 s.

85 Così Marchesiello, *op. loc. citt.*